

Atto costitutivo del 1962

L'anno 1962 –millenovecentosessantadue– il giorno 29 –ventinove– del mese di gennaio, in Lodi, nel mio Studio in Via Venti settembre, n°21. Avanti a me, dottor Osvaldo Signoris, Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei, signori:

Maisano dottor Salvatore, nato a Lodi il 9 ottobre 1932 e domiciliato a Lodi, candidato Notaio;

Betruzzi Elda in Reali, nata a Lodi il 9 febbraio 1933 e domiciliata a Lodi, impiegata.

Sono personalmente comparsi i signori:

Brugnani don Giovanni, nato a San Colombano al Lambro il 26 maggio 1926 e domiciliato a Lodi, Via Paolo Gorini n°40, Sacerdote;

Colombo Ernestina, nata a Carate Brianza il 5 marzo 1897 e domiciliata a Lodi, Via Biancardi n° 7, nubile, casalinga.

Componenti della cui identità personale io, Notaio, sono personalmente certo, i quali, con il presente pubblico atto, dichiarano di costituire, come costituiscono per ogni effetto di legge, un'Associazione denominata «Movimento Apostolico Ciechi», regolata dalle norme contenute nel presente atto nonché da quelle contenute nello Statuto che, composto da numero diciannove articoli, si allega al presente atto sotto la lettera «A», onde ne formi parte integrante e sostanziale previa sottoscrizione fattane ai sensi di legge dai componententi, dai testi e da me Notaio.

L'Associazione ha la sua Sede in Lodi, attualmente in Via Paolo Gorini, n°40.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) creare un legame spirituale tra i ciechi cattolici;
- b) procurare loro il conforto che deriva al cristiano dall'unione con Gesù sofferente;
- c) renderli attivamente partecipi della grande opera della Redenzione umana, mediante l'accettazione generosa della cecità;
- d) fornire loro stampa Braille di carattere culturale–religioso.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli iscritti, nonché da qualsiasi altro bene che, a qualsiasi titolo, venga acquistato dall'Associazione.

Il «Movimento Apostolico Ciechi» è diviso in gruppi diocesani di almeno trenta membri o in gruppi di Provincia o Regione Ecclesiastica, come meglio specificato nel qui allegato Statuto.

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Nazionale eletto e funzionante ai sensi dell'art. 7 e seguenti del qui allegato Statuto.

All'Associazione sono ammesse le persone affette da cecità per qualsiasi motivo e che intendono osservare le norme che regolano l'Associazione. Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione nonché alla elezione dei Consigli locali. Gli associati si obbligano alla fedele osservanza dei paragrafi a) e b) dell'art. 3 del qui allegato Statuto, nonché ad un'attiva partecipazione alle manifestazioni previste dall'art.13 dello Statuto stesso.

L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce causa di espulsione dell'iscritto dall'Associazione; l'espulsione viene deliberata dal Consiglio locale.

I componenti conferiscono al qui comparso Rev. Don Brugnani Giovanni ogni più ampia facoltà e mandato perché lo stesso abbia ad apportare al presente e al qui allegato Statuto tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di riconoscimento giuridico dell'Associazione, senza bisogno di ulteriori conferme, ratifiche o assensi da parte di altri costituenti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale, con l'allegato, presenti i testi, ho data lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con i testi e con me Notaio lo sottoscrivono.

Il presente atto è scritto interamente da persona di mia fiducia, sopra tre intere facciate e parte della quarta facciata di un foglio di carta bollata.

Decreto del 1998

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 892/98

Camillo Card. Ruini

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

- Vista l'istanza del Presidente dell'Associazione denominata «Movimento Apostolico Ciechi» (M.A.C.), riconosciuta civilmente come Associazione laicale a scopo di religione con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1963, n. 805 e avente sede in Roma, volta ad ottenere l'approvazione dello Statuto modificato dall'assemblea straordinaria in data 20 giugno 1998 e il riconoscimento di ecclesialità per l'Associazione medesima;
- Vista l'approvazione data all'Associazione dalla Conferenza Episcopale Italiana in data 31 gennaio 1977;
- Vista l'approvazione dello Statuto data con decreto del Card. Ugo Poletti, Vicario Generale del Papa per la città di Roma, in data 11 febbraio 1977;
- Visti i cann. 298-311 e 321-329 del Codice di diritto canonico, nonché la Nota pastorale della Commissione Episcopale per il laicato le aggregazioni nella Chiesa in data 29 aprile 1993;
- Attesa la conformità dell'Associazione alle norme dell'ordinamento canonico e il suo carattere ecclesiale, come risulta dalle finalità perseguite, dalla sua partecipazione all'azione pastorale delle

Chiese particolari in cui l'Associazione è operante e dal suo stretto rapporto con l'Autorità ecclesiastica;

- . Ottenuto il parere favorevole della Commissione Episcopale per i problemi giuridici;
- . Vista la delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 21.24 settembre 1998;
- . A norma dei cann. 312, § 1, n. 2° e 322 del Codice di diritto canonico e ai sensi degli artt. 23, lett. h) e 29, lett. a) dello Statuto della C.E.I. emana il seguente

Decreto

1. È approvato lo Statuto dell'Associazione denominata «Movimento Apostolico Ciechi» (M.A.C.), avente sede in Roma, nel testo allegato al presente Decreto.
2. È conferita la personalità giuridica canonica al «Movimento Apostolico Ciechi» (M.A.C.) come Associazione privata di fedeli a carattere nazionale.

Roma 7 ottobre 1998